

**Orario ufficio:** dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

## INFORMATIVA PER LE AZIENDE AGRICOLE

Il 22 luglio 2016, dando seguito a quanto contenuto nel contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine è stato costituito l'Ente Bilaterale Agricoltura Friulana -**EBAF** che subentra in tutte le sue funzioni alla Cassa Integrazione Malattia Assistenza Contrattuale Lavoratori Agricoli (CIMACLA).

Fanno parte del Comitato di Gestione dell'EBAF:

- CONFAGRICOLTURA UDINE
- FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI
- CIA AGRICOLTORI ITALIANI FVG
- FAI CISL
- FLAI CGIL
- UILA UIL

Riportiamo di seguito quanto previsto all'art. 4 – Ente Bilaterale (art. 6 CCNL)

“Le Parti, in ottemperanza al contenuto del contratto regionale degli Operai agricoli firmato in data 28.11.2012, hanno costituito l'Ente Bilaterale agricolo della provincia di Udine, denominato EBAF, in data 22 luglio 2016.

La costituzione all'E.B.A.F. è stata resa operativa dal 1 gennaio 2017, con una quota pari allo 0,10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e con una quota pari allo 0,05% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore, per il finanziamento delle attività previste dal CCNL e dalle normative vigenti.”

### - I contributi da versare dal 1° gennaio 2017

Le aziende agricole che assumono manodopera e che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro “CCNL” e quindi quello provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, operanti con unità produttive sul territorio della Provincia di Udine, sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dai medesimi contratti Provinciale e Nazionale con la conseguente **obbligatorietà** al versamento dei contributi dell'Ente Bilaterale Agricoltura Friulana - EBAF.

Anche le Cooperative Agricole che applicano il contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine sono tenute al versamento dei contributi, come sotto specificato:

#### OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

#### OPERAI A TEMPO DETERMINATO

	A carico datore di lavoro	A carico del lavoratore	Totale	A carico datore di lavoro	A carico del lavoratore	Totale
CIM/EBAF	0,35	0,25		0,33	0,17	
CAC	0,50	0,30		0,33	0,17	
Totali	0,85	0,55	1,40	0,66	0,34	1,00

.....segue.....

## – Versamento dei contributi

Nel quadro “D” del DMAG deve essere barrata la casellina del “SI” al punto 1 e al punto 2.

La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa che comporta la perdita del diritto alle agevolazioni contributive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La riscossione dei contributi avviene tramite versamento con mod. F24 inviato dall’INPS relativo alle varie denunce trimestrali di manodopera.

Nel frontespizio allegato al mod. F24 inviato dall’INPS al rigo 13 viene riportato il contributo dovuto per l’assistenza contrattuale provinciale ed al rigo 14 il contributo dovuto per l’assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale/Ebaf.

Qualora queste voci non riportino nessun conteggio vi invitiamo a contattare l’Ente Bilaterale o l’INPS per la corretta applicazione del contratto agricolo.

**La data di versamento dei contributi a mezzo F 24 (causale LAS) inviato dall’INPS è la seguente:**

**I Trim. 16 SETTEMBRE ANNO IN CORSO**

**II Trim. 16 DICEMBRE ANNO IN CORSO**

**III Trim. 16 MARZO ANNO SUCCESSIVO**

**IV Trim. 16 GIUGNO ANNO SUCCESSIVO**

**L’EBAF trimestralmente riceve dall’INPS i conteggi relativi ai contributi di ogni singola azienda e per questo motivo qualora il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento tramite F 24 riceverà dall’Ente stesso la richiesta di regolarizzazione con invito al versamento del dovuto.**

## – Mancato versamento dei contributi.

Nel caso in cui l’azienda:

- 1) Paghi con causale diversa da LAS ovvero (KLAS-DLAS-RLAS);
- 2) Si faccia rideterminare i contributi INPS dall’Istituto stesso;
- 3) Abbia una compensazione con crediti di trimestri precedenti;
- 4) Paghi successivamente con cartella esattoriale;
- 5) Riceva comunicazioni dall’AGEA;

l’INPS non riscuote i contributi di competenza EBAF e l’azienda, per effetto della procedura imposta dalla legge sulla riscossione di detti contributi, diventa involontariamente irregolare nei nostri confronti.

Verso i datori di lavoro inadempienti il Comitato di Gestione dell’EBAF si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all’incasso dei contributi dalle stesse dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine è quello del recupero dei contributi dovuti dalle aziende.

Si ricorda l’obbligo della contribuzione delle aziende datori di lavoro e di conseguenza dei lavoratori; in mancanza di tale contribuzione non saranno garantite le prestazioni, i servizi e quant’altro erogato dall’EBAF, che potranno eventualmente essere sospesi dandone comunicazione ufficiale alle aziende ed ai lavoratori.

## – Nota Bene

Nel Contratto Provinciale degli Operai Agricoli e Florovivaisti è previsto che il datore di lavoro all’atto dell’assunzione degli operai debba dare tutte le informazioni relative all’EBAF, (ex CIMACLA) e sue prestazioni, allegando al contratto di assunzione un foglio informativo fornito dall’Ente stesso.

**E’ opportuno rimarcare che tutte le prestazioni erogate dall’ EBAF sono vincolate dal regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.**

**Allegiamo l’opuscolo informativo e il MODULO DI DOMANDA UNICO EBAF da fotocopiare e consegnare ai dipendenti.**

### - RIMBORSO CONTRIBUTI

Qualora l’azienda si accorga di aver effettuato dei doppi versamenti dei contributi (CIM/EBAF e CAC) deve inoltrare direttamente all’EBAF una richiesta di rimborso indicando le coordinate bancarie e copia della tariffazione del trimestre del quale si richiede il rimborso.